

OGGETTO: Indirizzi per la valorizzazione del commercio nel centro storico e modifica al regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso che con deliberazione G.C. 16.5.2008 n. 475/24141 P.G. sono stati definiti sotto l'aspetto programmatico, gli interventi e le iniziative per il centro storico cittadino, fra i quali, quelli in ambito commerciale tesi a riqualificare l'offerta commerciale e garantire un maggior decoro del centro storico, nonché rivalutare il valore artistico e monumentale del centro storico;

Considerato che con D.C.R. 13.3.2007 N. VIII/352 sono stati formulati a livello regionale gli indirizzi ed i criteri per la programmazione del settore commerciale e per la gestione in materia commerciale da parte degli enti locali;

Rilevato, in particolare, che per quanto riguarda i nuclei di antica formazione e gli ambiti centrali urbani le linee e gli interventi devono puntare alla valorizzazione dell'attrattività degli spazi urbani in relazione al patrimonio storico ed architettonico, nonché favorire l'insediamento di attività commerciali che per caratteristiche qualitative siano idonee a conservare ed arricchire il ruolo trainante del centro urbano come luogo commerciale e di aggregazione sociale;

Visto quanto disposto dall'art. 145 della recente L.R. 2.2.2010 n. 6 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, secondo il quale i Comuni possono individuare limitatamente al centro storico e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative fi-

nalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio nelle quali l'esercizio del commercio può esser sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell'ambiente originario, quale testimonianza della cultura locale;

Dato atto che il Comune è impegnato nell'attuazione di progetti e interventi di rivitalizzazione del centro storico e di riqualificazione di alcune zone del territorio cittadino, in particolare, attraverso le azioni previste nei Distretti urbani del commercio (D.U.C.) aventi finalità ed obiettivi diversificati fra i quali la tutela dell'identità dei luoghi urbani di pregio tramite la valorizzazione delle attività commerciali storicamente presenti nel centro storico nonché per favorire l'insediamento di attività che per caratteristiche merceologiche e qualitative siano espressione della tipicità locale nel contesto storico e artistico;

Rilevato che, entro il perimetro del centro storico nel corso degli ultimi anni, sono proliferati numerosi esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare quali: kebab, pizza al taglio, piadinerie, rosticcerie-friggitorie da asporto, aventi allestimenti e preparazioni gastronomiche a vista e con offerta di prodotti non coerenti con gli indirizzi e i criteri regionali di cui sopra;

Constatato che, nell'ultimo anno si è riscontrata l'apertura di alcuni esercizi costituiti esclusivamente da distributori automatici, snaturando completamente il rapporto esercente-cliente punto cardine dei negozi di prossimità, i quali forniscono la vendita di prodotti alimentari e non alimentari e gli stessi sono stati autorizzati alle medesime condizioni di esercizio degli altri esercizi commerciali come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114, nonostante la richiesta di deroga per l'orario d'esercizio continuato 24/24 ore;

Considerato, altresì, che gli stessi, pur costituendo un servizio alternativo ai negozi tradizionali per l'acquisto veloce di alcuni prodotti, per le loro caratteristiche di esercizi incustoditi, privi di assistenza al consumatore, possono essere maggiormente soggetti ad atti di vandalismo, consumi sul posto privi di idonee attrezzature, rilascio di rifiuti, ecc. e per tali motivi, risultano poco consoni per la riqualificazione dell'offerta e per le esigenze di valorizzazione del patrimonio storico ambientale del centro storico;

Ritenuto di confermare quanto stabilito con deliberazione G.C. 31.7.2009 n. 881/41261 P.G. riguardante il

divieto di insediamento per le attività che pongono in vendita e distribuiscono in maniera specializzata o prevalente materiale a contenuto erotico e pornografico (cosiddetti "sexy shop") nell'area del centro storico e le limitazioni in altre zone del territorio cittadino ove gli stessi possono insediarsi rispettando la distanza minima di 150 metri dai luoghi di culto, ospedali, case di cura, cimiteri, caserme, scuole di qualsiasi ordine e grado ed insediamenti destinati all'educazione ed allo svago di bambini e ragazzi;

Ritenuto opportuno, in linea con le finalità in premessa indicate, procedere all'individuazione di alcuni indirizzi relativi alla localizzazione di determinate attività del centro storico che siano propedeutici alla definizione degli aspetti commerciali e dei servizi dell'emanando strumento urbanistico (P.G.T.) ed in particolare, di escludere nell'area del centro storico, così delimitata dall'attuale strumento urbanistico come zona "A":

- l'insediamento delle attività sopracitate, inerenti le preparazioni gastronomiche e vendite similari, esercitate anche come attività accessorie alla prevalente;
- l'apertura di esercizi attrezzati esclusivamente con distributori automatici per la vendita di alimentari e non alimentari;
- l'apertura di attività commerciali che pongano in vendita e distribuiscono in maniera specializzata o prevalente materiale a contenuto erotico e pornografico (cosiddetti "sexy shop");

Dato atto:

- che la L.R. 2.2.2010 n. 6 stabilisce, agli artt. 21-22, che il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e che il medesimo può esser oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- che l'art. 9, comma 2, del vigente Regolamento relativo al commercio al dettaglio su aree pubbliche esclude nell'area del centro storico ed in alcune zone espressamente indicate dal medesimo, l'esercizio del commercio in forma itinerante;

Ritenuto necessario, al fine di consentire un maggior decoro degli spazi pubblici, di integrare la suddetta disposizione con il divieto di commercio in forma itinerante senza adeguati mezzi mobili, mediante la seguente riformulazione del terzo capoverso del comma 2 dell'art. 9:
"In ogni caso il commercio di cui sopra è consentito esclu-

sivamente con adeguati mezzi mobili e non può essere svolto sui marciapiedi, sulle banchine stradali e, al fuori di questi spazi, a distanza inferiore a 50 metri dagli incroci stradali non semaforizzati e inferiore a 100 metri se semaforizzati, nel rispetto delle norme vigenti.”

Ritenuto opportuno, altresì, applicare le disposizioni del presente provvedimento anche alle aree che verranno sottoposte a progetti di rivitalizzazione e riqualificazione come ad esempio zona Stazione e Via Milano;

Visto in proposito il parere favorevole della Commissione consultiva per il commercio al dettaglio su aree pubbliche espresso in data 5.3.2010;

Dato atto che con nota in data 9.3.2010 è stato richiesto il parere ai Consigli circoscrizionali, a'sensi dell'art. 22 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni;

Rilevato:

- che i Consigli delle Circoscrizioni Nord, Sud, Ovest e la Commissione Ambiente e Territorio della Circoscrizione Centro hanno espresso in merito parere favorevole, anche con osservazioni;
- che il Consiglio della Circoscrizione Est ha espresso in merito parere contrario;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi in data 5.3.2010 dai Responsabili del Settore Industria e Sportello Unico Attività produttive e del Settore Commercio, Marketing e Tutela Consumatori e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la commissione consiliare "commercio, economia e lavoro, turismo" ha espresso in data 21.4.2010 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per i motivi di cui in premessa, i seguenti indirizzi riguardanti il commercio al dettaglio, al fine di contribuire alla definizione di alcune caratteristiche ed aspetti delle attività commerciali da integrare nello studio dei piani a supporto

dell'emanando strumento urbanistico (PGT), nonché per promuovere, la valorizzazione delle attività commerciali presenti nell'area del centro storico:

Non sono ammessi nell'area del centro storico, così come delimitata dal vigente strumento urbanistico come zona "A":

- 1) l'insediamento e l'apertura di nuovi esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare quali: kebab, pizza al taglio, piadinerie, rosticcerie-friggitorie da asporto e attività di vendita similari;
- 2) l'apertura di esercizi costituiti esclusivamente da distributori automatici inerenti la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- 3) l'insediamento di attività commerciali che pongano in vendita e distribuiscano in maniera specializzata o prevalente materiale a contenuto erotico e pornografico (cosiddetti "sexy shop").
Nelle altre zone del territorio cittadino tali esercizi possono insediarsi rispettando la distanza minima di 150 metri dai luoghi di culto, ospedali, case di cura, cimiteri, caserme, scuole di qualsiasi ordine e grado ed insediamenti destinati all'educazione ed allo svago di bambini e ragazzi;

- b) di modificare il Regolamento relativo al commercio al dettaglio su aree pubbliche, riformulando il terzo capoverso del comma 2 dell'art. 9 come segue: *"In ogni caso il commercio di cui sopra è consentito esclusivamente con adeguati mezzi mobili e non può essere svolto sui marciapiedi, sulle banchine stradali e, al fuori di questi spazi a distanza inferiore a 50 metri dagli incroci stradali non semaforizzati e inferiore a 100 metri se semaforizzati, nel rispetto delle norme vigenti."*
- c) di applicare le disposizioni del presente provvedimento anche alle aree che verranno sottoposte a progetti di rivitalizzazione e riqualificazione come ad esempio zona Stazione e Via Milano;
- d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

La discussione è riportata nella seconda parte del verbale al n. 72.

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del provvedimento da parte dell'assessore Margaroli, si hanno gli interventi dei consiglieri Bragaglio, Albini, Del Bono, Tacconi, Cantoni, Farina, Boifava e la replica finale dell'assessore Margaroli.

Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, uno dopo l'altro, i sotto riportati emendamenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI DAI CONSIGLIERI DEL BONO, BRAGAGLIO, REBECCHI, UNGARI

Il Responsabile del Settore Industria e Sportello Unico Attività Produttive ed il Responsabile del Settore Commercio, Marketing e tutela consumatori esprimono parere favorevole di regolarità tecnica sugli emendamenti n. 1, 2, 3 e 5. Esprimono parere di regolarità tecnica contrario all'emendamento n. 4 (pag. 3, primo capoverso, primo aline-a) in quanto la nuova formulazione proposta consentirebbe, anche se in via marginale, l'insediamento di ciò che la presente delibera si propone di vietare oltre che a creare problemi di difficile controllo .

Prima della messa in votazione degli emendamenti si hanno l'intervento dell'assessore Margaroli e la dichiarazione di voto, unica per tutti gli emendamenti presentati, del consigliere Bragaglio.

N. 1

"sostituire nella definizione dell'oggetto "Indirizzi" con "Disposizioni"

Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione elettronica palese, viene approvato con 31 voti favorevoli ed un astenuto (Albini). Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Aliprandi, Boifava e Francesconi.

N. 2

"pag. 2 secondo capoverso

sostituire il paragrafo:

Rilevato che, entro il perimetro del centro storico nel corso degli ultimi anni, sono proliferati numerosi esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare quali: kebab, pizza al taglio, piadinerie, rosticcerie-friggitorie da asporto, aventi allestimenti e preparazioni gastronomiche a vista e con offerta

di prodotti non coerenti con gli indirizzi e i criteri regionali di cui sopra;
con:

Rilevato che, entro il perimetro del centro storico nel corso degli ultimi anni, sono proliferati **numerosi** esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, quali: kebab, pizza al taglio, piadinerie, rosticcerie-friggitorie da asporto, aventi allestimenti e preparazioni gastronomiche a vista, **il cui numero eccessivo e la loro relativa densificazione, in particolare in alcune vie, non risultano coerenti con gli indirizzi e i criteri regionali di cui sopra;**

Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione elettronica palese, viene approvato con 34 voti favorevoli ed un astenuto (Albini).

N. 3

pag.3 primo capoverso

Sostituire il paragrafo:

Ritenuto opportuno, in linea con le finalità in premessa indicate, procedere all'individuazione di alcuni indirizzi relativi alla localizzazione di determinate attività del centro storico che siano propedeutici alla definizione degli aspetti commerciali e dei servizi dell'emanando strumento urbanistico (P.G.T.) ed in particolare, di escludere nell'area del centro storico, così delimitata dall'attuale strumento urbanistico come zona "A":

con:

*Ritenuto opportuno, in linea con le finalità in premessa indicate, procedere all'individuazione di alcuni indirizzi relativi alla localizzazione di determinate attività del centro storico ~~che siano propedeutici alla~~ in occasione della definizione degli aspetti commerciali e dei servizi dell'emanando strumento urbanistico (P.G.T.) ~~ed in particolare,~~ **si ritiene necessario, a far data dalla deliberazione e fino all'approvazione dei nuovi criteri di localizzazione,** escludere nell'area del centro storico, così delimitata dall'attuale strumento urbanistico come zona "A":*

Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione elettronica palese, viene approvato con 33 voti favorevoli ed un astenuto (Albini). Si dà atto che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il consigliere Boifava.

N. 4

La nuova formulazione è la seguente a seguito pag. 3 primo capoverso:

- *l'insediamento **di nuove delle** attività sopracitate, inerenti le preparazioni gastronomiche e vendite similari, esercitate anche come attività **sia esclusive che, in ogni caso, anche come attività caratterizzanti;accessorie alla prevalente;***

Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione elettronica palese, viene respinto con 11 voti favorevoli (Bragaglio, Cantoni, Capra, Castelletti, Cosenzini, Del Bono, Gaffurini, Manzoni, Martinuz, Muchetti, Rebecchi), 22 voti contrari ed un astenuto (Albini). Si dà atto che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il consigliere Boifava.

N. 5

pag.3 primo capoverso

sostituire

- a) *di approvare, per i motivi di cui in premessa, i seguenti indirizzi riguardanti il commercio al dettaglio, al fine di contribuire alla definizione di alcune caratteristiche ed aspetti delle attività commerciali da integrare nello studio dei piani a supporto dell'emanando strumento urbanistico (PGT), nonché per promuovere, la valorizzazione delle attività commerciali presenti nell'area del centro storico: Non sono ammessi nell'area del centro storico, così come delimitata dal vigente strumento urbanistico come zona "A":*

con:

- a) *di approvare, per i motivi di cui in premessa, **le seguenti disposizioni i seguenti indirizzi** riguardanti **la limitazione** del commercio al dettaglio **degli esercizi sotto elencati, entro il periodo considerato ed al fine di non pregiudicare la contribuire alla** definizione di alcune caratteristiche ed aspetti delle attività commerciali, **da definirsi come indirizzi in sede integrare nello studio dei piani a supporto** dell'emanando strumento urbanistico (PGT), **al fine di poter** promuovere la valorizzazione delle attività commerciali presenti nell'area del centro storico: Non sono ammessi nell'area del centro storico, così come delimitata dal vigente strumento urbanistico come zona "A":*

Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione elettronica palese, viene approvato con 32 voti favorevoli ed un astenuto (Albini). Si dà atto:

- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Boifava e Bragaglio.

Indi il Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, comprensiva degli emendamenti accolti, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione	n.35	
Voti favorevoli	n.32	
Voti contrari	n. 1	(Albini)

Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Boifava e Capra.

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione e

OGGETTO: Disposizioni per la valorizzazione del commercio nel centro storico e modifica al regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Il Consiglio comunale

Premesso che con deliberazione G.C. 16.5.2008 n. 475/24141 P.G. sono stati definiti sotto l'aspetto programmatico, gli interventi e le iniziative per il centro storico cittadino, fra i quali, quelli in ambito commerciale tesi a riqualificare l'offerta commerciale e garantire un maggior decoro del centro storico, nonché rivalutare il valore artistico e monumentale del centro storico;

Considerato che con D.C.R. 13.3.2007 N. VIII/352 sono stati formulati a livello regionale gli indirizzi ed i criteri per la programmazione del settore commerciale e per la gestione in materia commerciale da parte degli enti locali;

Rilevato, in particolare, che per quanto riguarda i nuclei di antica formazione e gli ambiti centrali urbani le linee e gli interventi devono puntare alla valorizzazione dell'attrattività degli spazi urbani in relazione al patrimonio storico ed architettonico, nonché favorire l'insediamento di attività commerciali che per caratteristiche qualitative siano idonee a conservare ed arricchire il ruolo trainante del centro urbano come luogo commerciale e di aggregazione sociale;

Visto quanto disposto dall'art. 145 della recente L.R. 2.2.2010 n. 6 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, secondo il quale i Comuni possono individuare limitatamente al centro storico e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative fi-

nalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio nelle quali l'esercizio del commercio può esser sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell'ambiente originario, quale testimonianza della cultura locale;

Dato atto che il Comune è impegnato nell'attuazione di progetti e interventi di rivitalizzazione del centro storico e di riqualificazione di alcune zone del territorio cittadino, in particolare, attraverso le azioni previste nei Distretti urbani del commercio (D.U.C.) aventi finalità ed obiettivi diversificati fra i quali la tutela dell'identità dei luoghi urbani di pregio tramite la valorizzazione delle attività commerciali storicamente presenti nel centro storico nonché per favorire l'insediamento di attività che per caratteristiche merceologiche e qualitative siano espressione della tipicità locale nel contesto storico e artistico;

Rilevato che, entro il perimetro del centro storico nel corso degli ultimi anni, sono proliferati esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare quali: kebab, pizza al taglio, piadinerie, rosticcerie-friggitorie da asporto, aventi allestimenti e preparazioni gastronomiche a vista, il cui numero eccessivo e la loro relativa densificazione, in particolare in alcune vie, non risultano coerenti con gli indirizzi e i criteri regionali di cui sopra;

Constatato che, nell'ultimo anno si è riscontrata l'apertura di alcuni esercizi costituiti esclusivamente da distributori automatici, snaturando completamente il rapporto esercente-cliente punto cardine dei negozi di prossimità, i quali forniscono la vendita di prodotti alimentari e non alimentari e gli stessi sono stati autorizzati alle medesime condizioni di esercizio degli altri esercizi commerciali come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114, nonostante la richiesta di deroga per l'orario d'esercizio continuato 24/24 ore;

Considerato, altresì, che gli stessi, pur costituendo un servizio alternativo ai negozi tradizionali per l'acquisto veloce di alcuni prodotti, per le loro caratteristiche di esercizi incustoditi, privi di assistenza al consumatore, possono essere maggiormente soggetti ad atti di vandalismo, consumi sul posto privi di idonee attrezzature, rilascio di rifiuti, ecc. e per tali motivi, risultano poco consoni per la riqualificazione dell'offerta e per le esigenze di valorizzazione del patrimonio storico ambientale del centro storico;

Ritenuto di confermare quanto stabilito con deliberazione G.C. 31.7.2009 n. 881/41261 P.G. riguardante il divieto di insediamento per le attività che pongono in vendita e distribuiscono in maniera specializzata o prevalente materiale a contenuto erotico e pornografico (cosiddetti "sexy shop") nell'area del centro storico e le limitazioni in altre zone del territorio cittadino ove gli stessi possono insediarsi rispettando la distanza minima di 150 metri dai luoghi di culto, ospedali, case di cura, cimiteri, caserme, scuole di qualsiasi ordine e grado ed insediamenti destinati all'educazione ed allo svago di bambini e ragazzi;

Ritenuto opportuno, in linea con le finalità in premessa indicate, procedere all'individuazione di alcuni indirizzi relativi alla localizzazione di determinate attività del centro storico in occasione della definizione degli aspetti commerciali e dei servizi dell'emanando strumento urbanistico (P.G.T.), si ritiene necessario, a far data dalla deliberazione e fino all'approvazione dei nuovi criteri di localizzazione, escludere nell'area del centro storico, così delimitata dall'attuale strumento urbanistico come zona "A":

- l'insediamento delle attività sopracitate, inerenti le preparazioni gastronomiche e vendite similari, esercitate anche come attività accessorie alla prevalente;
- l'apertura di esercizi attrezzati esclusivamente con distributori automatici per la vendita di alimentari e non alimentari;
- l'apertura di attività commerciali che pongano in vendita e distribuiscono in maniera specializzata o prevalente materiale a contenuto erotico e pornografico (cosiddetti "sexy shop");

Dato atto:

- che la L.R. 2.2.2010 n. 6 stabilisce, agli artt. 21-22, che il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e che il medesimo può esser oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- che l'art. 9, comma 2, del vigente Regolamento relativo al commercio al dettaglio su aree pubbliche esclude nell'area del centro storico ed in alcune zone espressamente indicate dal medesimo, l'esercizio del commercio in forma itinerante;

Ritenuto necessario, al fine di consentire un maggior decoro degli spazi pubblici, di integrare la sud-

detta disposizione con il divieto di commercio in forma itinerante senza adeguati mezzi mobili, mediante la seguente riformulazione del terzo capoverso del comma 2 dell'art. 9: *"In ogni caso il commercio di cui sopra è consentito esclusivamente con adeguati mezzi mobili e non può essere svolto sui marciapiedi, sulle banchine stradali e, al fuori di questi spazi, a distanza inferiore a 50 metri dagli incroci stradali non semaforizzati e inferiore a 100 metri se semaforizzati, nel rispetto delle norme vigenti."*

Ritenuto opportuno, altresì, applicare le disposizioni del presente provvedimento anche alle aree che verranno sottoposte a progetti di rivitalizzazione e riqualificazione come ad esempio zona Stazione e Via Milano;

Visto in proposito il parere favorevole della Commissione consultiva per il commercio al dettaglio su aree pubbliche espresso in data 5.3.2010;

Dato atto che con nota in data 9.3.2010 è stato richiesto il parere ai Consigli circoscrizionali, a'sensi dell'art. 22 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni;

Rilevato:

- che i Consigli delle Circoscrizioni Nord, Sud, Ovest e la Commissione Ambiente e Territorio della Circoscrizione Centro hanno espresso in merito parere favorevole, anche con osservazioni;
- che il Consiglio della Circoscrizione Est ha espresso in merito parere contrario;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi in data 5.3.2010 dai Responsabili del Settore Industria e Sportello Unico Attività produttive e del Settore Commercio, Marketing e Tutela Consumatori e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la commissione consiliare "commercio, economia e lavoro, turismo" ha espresso in data 21.4.2010 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per i motivi di cui in premessa, le seguenti disposizioni riguardanti la limitazione del commercio al dettaglio degli esercizi sotto elencati, entro il periodo considerato ed al fine di non pregiudicare la definizione di alcune caratteristiche ed aspetti delle attività commerciali, da definirsi come indirizzi in sede dell'emanando strumento urbanistico (PGT), al fine di poter promuovere, la valorizzazione delle attività commerciali presenti nell'area del centro storico:

Non sono ammessi nell'area del centro storico, così come delimitata dal vigente strumento urbanistico come zona "A":

- 1) l'insediamento e l'apertura di nuovi esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare quali: kebab, pizza al taglio, piadinerie, rosticcerie-friggitorie da asporto e attività di vendita similari;
 - 2) l'apertura di esercizi costituiti esclusivamente da distributori automatici inerenti la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
 - 3) l'insediamento di attività commerciali che pongano in vendita e distribuiscano in maniera specializzata o prevalente materiale a contenuto erotico e pornografico (cosiddetti "sexy shop").
- Nelle altre zone del territorio cittadino tali esercizi possono insediarsi rispettando la distanza minima di 150 metri dai luoghi di culto, ospedali, case di cura, cimiteri, caserme, scuole di qualsiasi ordine e grado ed insediamenti destinati all'educazione ed allo svago di bambini e ragazzi;

- b) di modificare il Regolamento relativo al commercio al dettaglio su aree pubbliche, riformulando il terzo capoverso del comma 2 dell'art. 9 come segue: *"In ogni caso il commercio di cui sopra è consentito esclusivamente con adeguati mezzi mobili e non può essere svolto sui marciapiedi, sulle banchine stradali e, al fuori di questi spazi a distanza inferiore a 50 metri dagli incroci stradali non semaforizzati e inferiore a 100 metri se semaforizzati, nel rispetto delle norme vigenti."*
- c) di applicare le disposizioni del presente provvedimento anche alle aree che verranno sottoposte a progetti di rivitalizzazione e riqualificazione come ad esempio zona Stazione e Via Milano.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 30 voti favorevoli. Si dà atto che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Albini, Boifava, Del Bono, Gaffurini e Manzoni.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.